

Termovalorizzatore, rinviata l'udienza al Cga

PATERNO'. Motivo, il difetto di notifica ai legali di Legambiente. Il Tar si riserva di esprimersi sulla competenza

La seduta è stata rinviata. Su richiesta degli stessi avvocati che hanno promosso il ricorso, l'udienza a Palermo, davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), con al centro dell'argomento la costruzione del termovalorizzatore di contrada Cannizzola, a Paternò, è stata aggiornata a data da destinarsi per un difetto di notifica.

Per un errore del postino, infatti, il ricorso promosso dalla SicilPower, contro l'ordinanza di sospensiva, decretata dal Tar di Catania lo scorso ottobre, non è stato notificato ai legali di Legambiente ma bensì all'avvocatura dello Stato.

Nella seduta palermitana, preso atto dell'errore, ai giudici non è rimasto altro che aggiornare l'udienza, attendendo che i legali della SicilPower notificchino gli atti d'appello che poi dovranno essere depositati prima che si possa fissare una nuova camera di consiglio del Consiglio di giustizia amministrativa.

Se non vi saranno intoppi tutto dovrebbe avvenire entro il prossimo mese di febbraio.

Novità, invece, per il regolamento di competenza trattato al Tar di Catania.

In pratica, il Tribunale Amministrativo Regionale era chiamato a decidere se la sezione di Catania era competente a decidere sul termovalorizzatore di contrada Cannizzola o se, invece, come rilevato dai legali della SicilPower, la competenza spetta al Tar sezione Lazio.

Secondo gli avvocati della SicilPower, infatti, visto che il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, nella persona del presidente della Regione, Salvatore Cuffaro, con le sue decisioni agisce in nome dello Stato, gli aspetti legali della vicenda (i diversi ricorsi, dunque), devono essere trattati davanti il Tar Lazio.

Non sono dello stesso parere, a quanto sembra, i legali di Legambiente.

Come spiegato dall'avvocato, Turi Asero, in un memoriale presentato al Tar Catania, il provvedimento del commissario straordinario ha un'efficacia limitata alla circoscrizione del Tar Sicilia, in questo caso relativo alle province di Catania e Messina, e quindi, a trattare l'argomento è competente il Tar Catania.

I giudici del Tar si sono riservati di esprimersi nell'immediato.

L'avvocato Asero, presentando la memoria, ha chiesto la pronuncia del Tribunale con sentenza semplificata, se la richiesta verrà accettata anche il Tribunale amministrativo regionale dovrebbe esprimersi entro il prossimo mese di febbraio.

Intanto la giunta paternese ha approvato una delibera dando mandato di costituirsi davanti al Cga, contro il ricorso della SicilPower.

MARY SOTTILE

Termovalorizzatore, chi decide?

Paternò. Il Tar di Catania e il Tar del Lazio si «contendono» la questione

Un'ordinanza per richiedere l'intervento della Corte Costituzionale e stabilire se la legge n. 21, pubblicata lo scorso 29 gennaio, sia legittima oppure no. La vicenda "termovalorizzatore", lasciata a dibattersi tra i favorevoli e i contrari alla costruzione del megaimpianto per l'incenerimento di rifiuti (la cui realizzazione è stata progettata in contrada Cannizzola) si sposta su un piano prettamente giuridico.

Ad emettere il provvedimento è stato in questi giorni il Tar di Catania. Obiettivo è tentare di far chiarezza e capire chi ha le competenze a decidere sulla sospensiva, concessa dal Tar di Catania nel mese di luglio dello scorso anno, che di fatto bloccò i lavori, appena partiti, in contrada Cannizzola. Per

ricostruire con chiarezza gli ultimi fatti, bisogna tornare indietro allo scorso 29 gennaio, quando è stata pubblicata una nuova legge nazionale, con la quale si è stabilito che per determinati tipi di giudizio, come può essere quello relativo a un'ordinanza commissariale (la costruzione del termovalorizzatore scaturisce proprio da un'ordinanza del commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, Totò Cuffaro) la competenza non spetta più agli organi giurisdizionali regionali ma all'organo nazionale; in questo caso, quindi, non più il Tar Catania (dove è all'esame la vicenda termovalorizzatore) ma il Tar del Lazio.

Vista la novità i legali della Sicif-Power, si sono subito rivolti al Tar Lazio,

chiedendo di fissare una data per la prima udienza. Il Tar Lazio non si è fatto attendere, stabilendo di incontrare le parti il prossimo 22 marzo. In questo frangente, nuovo colpo di scena, interviene il Tar di Catania che con un'ordinanza, pubblicata mercoledì scorso, ha deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale per far chiarezza sulle competenze. Stabilire, dunque, se la legge è legittima e indicare chi deve decidere se, come accaduto fino ad oggi, il Tar Catania o il Tar Lazio. Solo dopo che la Corte Costituzionale si sarà espressa si potrà proseguire con la vicenda giudiziaria e si capirà se gli atti rimarranno all'esame del Tar siciliano o se la palla passerà al pari organo giurisdizionale della Capitale.

MARY SOTTILE

Termovalorizzatore di Paternò Cga: «Competente è il Tar Lazio»

Vicenda spostata al Tar del Lazio. Nuovo colpo di scena nella questione termovalorizzatore di Paternò. Dell'argomento, da oggi, non è più competente a trattarne l'organo giurisdizionale dell'isola, bensì il Tribunale amministrativo del Lazio.

La novità è stata annunciata ieri mattina, nel corso dell'udienza davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa (Cga), al cui esame c'era il ricorso, presentato dai legali della SicilPower (ditta capofila per la costruzione del termovalorizzatore di contrada Cannizzola, a Paternò) contro la sospensiva concessa dal Tar di Catania.

Ieri mattina, il Cga non ha avuto la necessità di entrare nel merito della questione. In base ad una legge nazionale, infatti, la numero 21, pubblicata lo scorso 29 gennaio, è stato stabilito come su determinati tipi di giudizio, come può

essere questo relativo ad un'ordinanza commissariale, la competenza non spetta più agli organi giurisdizionali regionali ma all'organo nazionale, in questo per l'appunto caso il Tar del Lazio.

Bisogna, comunque, sottolineare, che al momento la novità non modifica lo stato attuale delle cose, visto che la sospensiva rimane in vigore.

I legali di Legambiente (Pippo Cicero e Turi Asero), hanno, comunque, deciso di non lasciar cadere la vicenda, predisponendo ora gli atti necessari che possano far rilevare un'eccezione di illegittimità costituzionale di questo nuovo provvedimento legislativo.

I comitati civici sulla novità esprimono le loro preoccupazioni.

MARY SOTTILE

Caso termovalorizzatore: la parola al Tar Lazio

Nuovo atto della vicenda giudiziaria legata al termovalorizzatore. Dopo le udienze, degli scorsi mesi, dibattute davanti il Tar di Catania, lo scenario cambia e si sposta al Tar del Lazio. Proprio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della capitale, lo scorso mercoledì si sono ritrovati da una parte i legali della SicilPower (promotori del ricorso, per ottenere la revoca della sospensiva che ha fermato i lavori in contrada Cannizzola), e dall'altra gli avvocati di Legambiente e del comune di Paternò.

Prima che l'udienza venisse dibattuta i legali di Legambiente (Cicero e Asero) e del comune (Mingiardi), hanno presentato l'inammissibilità della domanda di ricorso presentata dalla SicilPower per due motivi: il primo è relativo all'eccezione di incostituzionalità della legge numero 21, pubblicata lo scorso 29 gennaio. A sollevare la questione è stato lo stesso Tar di Catania, attraverso un'ordinanza, con la quale si rivolge alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sulla legittimità della legge. Il

secondo fatto è, invece, legato ad un fatto prettamente burocratico e cioè alla necessità che prima della pronuncia da parte del Tar del Lazio, i legali di Legambiente e del comune devono presentare il loro ricorso al Tribunale della capitale, il cui termine ultimo scade il prossimo 29 marzo. Per legge, dunque, non è possibile che il Tar si pronunci prima che venga proposto il ricorso principale. Il Tar del Lazio, ascoltate le parti, si è riservato di rispondere.

MA. SOT.

RICORSI SUI TERMOVALORIZZATORI
ANDRANNO ALL'ESAME DEL TAR DEL LAZIO

Rifiuti, la parola a Roma

DI IGNAZIO MARCHESE

Resta al palo l'impianto di termovalorizzazione di Paternò. Almeno fino a quando il Tar Lazio non si pronuncerà in merito al ricorso che verrà riproposto, prima volta in Sicilia, dalla Sicil power spa, il raggruppamento temporaneo d'impresa (rti) che aveva stipulato la convenzione con il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti per realizzare il mega-impianto. Questa la decisione del consiglio di giustizia amministrativa che ha dichiarato improcedibile l'appello «in relazione alla legge del 27 gennaio del 2006, numero 21, che ha convertito il decreto legge 245 del 30 novembre 2005», si legge nell'ordinanza del cga. Il comma 2-bis prevede infatti che «in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge 225 del 24 febbraio, la competenza di primo grado a conoscere la legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva anche per l'emanazione di misure cautelari al Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

La nuova procedura, che aveva innescato tante polemiche all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar, è stata messa nero su bianco. Adesso, se un privato cittadino o un ente pubblico avrà necessità di dirimere una controversia con una struttura che gestisce una delle numerose emergenze in Italia, deve rivolgersi al Tar del Lazio. Una «leggesentenza» che, secondo l'avvocato Salvatore Raimondi, rappresentante della società degli avvocati amministrativisti, negherà giustizia a tanti cittadini. «La norma numero 21 del 27 gennaio di quest'anno sta creando non poco allarme in chi opera nella giustizia amministrativa», afferma Raimondi, «e questo significa che chi ha una controversia con una struttura commis-

sariale che si occupa di una delle tante emergenze (rifiuti, traffico, idrica) deve iniziare una dispendiosa causa a Roma. Una norma che è in contrasto con l'articolo 23 dello statuto siciliano». Un allarme che durante la cerimonia era stato raccolto dall'assessore alla presidenza, Michele Cimino, che nel suo intervento aveva ipotizzato la possibilità di impugnare la norma davanti alla Corte costituzionale. In attesa che ci sia una pronuncia della Corte, si dovranno intanto riproporre i ricorsi al Tar e restano esecutive le ordinanze del Tar Catania che avevano sospeso i provvedimenti della struttura commissariale che prevedevano la realizzazione del termovalorizzatore. A nulla al momento è valsa l'istanza di appello presentato dalla Sicil power spa assistita dagli avvocati Andrea Abbamonte, Carmelo Briguglio, Giovanni Pitruzzella, Nicolò D'Alessandro contro il comune di Santa Maria di Licodia e il commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque, la presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento

protezione civile, ministero dell'interno, la presidenza della Regione siciliana e l'assessorato regionale al territorio, la provincia di Catania, gli Ato (Ct1-Ct2-Ct3-Me1-Me2-Me3-Me4), l'Asl 3 di Catania, i comuni di Paternò, di Messina, di Calatabiano, di Rometta, di Caronia e la provincia di Messina. L'intervento di Paternò riguarda un complesso di impianti che realizzano parzialmente il ciclo ottimale di processi cui devono essere sottoposti i rifiuti a valle della raccolta differenziata attuata sul territorio siciliano. Nel polo di trattamento di Paternò, con un investimento da svariati milioni di euro, saranno presenti un termovalorizzatore, un biostabilizzatore e una discarica per rifiuti non pericolosi. (riproduzione riservata)

12 DIRITTI RILASCIO
COPIE ASSOLTI

IL DIRETTORE

Gi. Di Reale



Reg. ordinanze : 82/06
Reg. generale : 35/2006



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia in sede giurisdizionale**

composto dai Signori: Pres. Riccardo Virgilio
Cons. Pier Giorgio Trovato Est.
Cons. Ermanno De Francisco
Cons. Antonino Corsaro
Cons. Filippo Salvia

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 02 Febbraio 2006

Visti gli artt.21 u.c., e 23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da:

SICIL POWER S.P.A.

rappresentato e difeso da:

Avv. ANDREA ABBAMONTE
Avv. CARMELO BRIGUGLIO
Avv. GIOVANNI PITRUZZELLA

con domicilio eletto in Palermo

VIA NUNZIO MORELLO 40
presso
GIOVANNI PITRUZZELLA
contro

COMUNE DI PATERNO'

Coappresentato e difeso dall'avv. G. Mingiacca

e nei confronti di
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE
ACQUE NELLA REGIONE SICILIANA

CIRCOLO ITALICO
N.R.G. 35/2006

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, *coordinamento*
e difesa dell'ambiente distrettuale dello Stato

MINISTERO DELL'AMBIENTE - COMMISSIONE VALUTAZIONE IMPATTO
AMBIENTALE

COMUNE DI CATANIA *coordinamento e difesa dell'amb. P.*
Potenti

ALTECOEN S.R.L.

ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE - COMITATO REG.LE SICILIANO *coordinamento*
e difesa degli amb. di S. Angelo Muzzone e G. Cera

ATO MESSINA 4 S.P.A.

ATO MESSINA 1 S.P.A.

COMUNE DI MESSINA

COMUNE DI CALATABIANO

COMUNE DI ROMETTA

COMUNE DI CARONIA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

MESSINA 2 S.P.A.

MESSINA 3

G.I. DANEGO GESTIONE IMPIANTI S.P.A.

WASTE ITALIA S.P.A.

SIEMENS S.P.A.

TECHNIP ITALY S.P.A.

DI BELLA ALESSANDRO legale rappresentante pro-tempore della D.B. GROUP S.P.A.

BRUNO GIULIANO

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione I n. 1578/2005 ,
chiesta tra le parti, concernente STATO EMERGENZA AMBIENTALE PER GESTIONE
RIFIUTI IN SICILIA - NOMINA COMMISSARIO;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di ACCOGLIMENTO della domanda cautelare proposta in primo
grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*Comune di Palermo
Comune di Agrigento
Comune di Catania
Ass. in Legittimità*

Udito il relatore Cons. Pier Giorgio Trovato e uditi, altresì, per la parte appellante
 gli avv. T. Petrucci e Biguglio, l'avv. M. Magrini,
 e l'avv. dello Stato Bualto, l'avv. N. Petrucci in delega
 dell'avv. P. Petrucci, gli avv. T. Adami, M. Leco e Cicco

Ritenuto che

- l'appello appare improcedibile in relazione alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 che ha convertito il decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 (cfr. art. 3 commi 2 bis, ter e quater introdotti in sede di conversione);
- il citato comma 2 bis prevede infatti che "in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma";
- il successivo comma 2 ter prevede che le questioni di cui al comma 2 bis "sono rilevate d'ufficio" e che "davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23 bis della stessa legge";
- quanto ai processi in corso, il comma 2 quater rende applicabili le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter e prevede altresì che "l'efficacia delle misure cautelari, adottate da un Tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 bis permane fino alla loro

N.R.G. 35/2006

modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in
oma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso";
ne consegue che, quanto all'odierna vertenza, ogni ulteriore pronuncia in materia cautelare
sulta ormai riservata al TAR del Lazio e in appello al Consiglio di Stato e che è quindi
reclusa ogni statuizione da parte di questo Consiglio; in altre parole la sopravvenuta
incompetenza funzionale del TAR Sicilia, Sez. staccata di Catania, comporta anche la
conseguenziale incompetenza allo stesso titolo, in sede di appello cautelare, di questo
Consiglio,

in accoglimento di istanza presentata dall'appellante e condivisa sul punto da tutti i difensori
delle altre parti nella odierna camera di consiglio, la presente pronuncia va rimessa al TAR
Sicilia, Sez. staccata di Catania, per la pronuncia sulla dedotta questione di incompetenza ex
art. 3 comma 2 ter del d.l. n. 245/2005 come convertito con legge n. 21/2006,

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale dichiara improcedibile
l'appello.

Manda alla Segreteria giurisdizionale di trasmettere la presente ordinanza al TAR Sicilia,
Sezione staccata di Catania.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 2 febbraio 2006

L'ESTENSORE
Ru. Gironi

IL SEGRETARIO
Maria Assunta Pistone

IL PRESIDENTE
[Signature]